

*Al Dirigente Risorse Umane e AA.GG.
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli*

*Al Dirigente Settore Finanze
Comune di Portomaggiore
Dr. Riccardo Natali*

Verbale n.22/2020 del 25 settembre 2020 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2020 del Comune di Portomaggiore.

Il Revisore Unico **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con delibera del **C.C. n. 30 del 26/09/2018** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2021,

Premesso che con prot. Unione 21122 del 14/09/2020 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- La deliberazione di GC n. 57 del 1/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020" e relativi allegati;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed

una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Ricordato che:

- in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, nelle risultanze di cui all'allegato 1 alla predetta deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.1.2018, immediatamente eseguibile, si approvava di richiedere, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale la possibilità di rimodulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2018, l'ente ha accertato ai sensi dell'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, rientrante nel disavanzo già rilevato in sede di rendiconto 2016, di complessivi € 3.238.890,53 da ripianare a decorrere dal 01 gennaio 2018 in quote costanti entro l'esercizio 2044;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018, è stato approvato il ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91) da spalmare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2023;

Rilevato che:

- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 dell'11/12/2017 è stato quindi

rimodulato con la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2018;

- con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2018 è stato approvato il Rendiconto riferito all'esercizio finanziario 2017, conseguendo obiettivi di recupero del disavanzo, molto più elevati rispetto a quanto previsto nel piano di riequilibrio pluriennale, con riferimento all'anno 2017;
- con delibera di **Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2019**, di approvazione del Rendiconto della gestione riferito all'esercizio finanziario 2018, **si è accertato il totale recupero del disavanzo oggetto di piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato, ex art. 243-bis del TUEL;**
- il Comune ha rispettato, per l'anno 2018, ultimo anno di valenza, il principio del pareggio del bilancio
- la **Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione della n. 85/2019 depositata presso la segreteria della Corte in data 09.12.2019** e trasmessa all'ente a mezzo PEC in data 11.12.2019, prot.n. 17622 ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Portomaggiore ai fini del riequilibrio con le segnalate prescrizioni, con le seguenti raccomandazioni: *"andranno innanzitutto adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare la regolarità della gestione, evitando accuratamente il ripetersi di situazioni di criticità finanziaria oggetto della procedura conclusasi con la approvazione del Piano"*;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, l'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso la **"Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi"**, poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui ha riportato i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;

Rilevato che in data 06/02/2020 con nota prot. n. 645 è stata trasmessa la delibera n. 10 del 05/02/2020 della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la quale si dichiara ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater comma 6 del TUEL, la realizzazione del piano di riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e la conclusione della relativa procedura;

Dato Atto che conseguentemente cessano per il Comune di Portomaggiore gli effetti della sottoposizione alle misure previste dalla normativa per gli enti in procedura di riequilibrio, tra le quali i controlli delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'*art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, per ultima prot. Unione n. 17655 del 05/08/2020 trasmessa al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Richiamato il proprio parere n. 19/2020 del 01/09/2020 espresso sulla *Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Portomaggiore, per l'anno 2020*;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 del Comune di Portomaggiore, è stato quantificato, in via provvisoria, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 71 del 27.02.2020 in complessivi €. 150.603,94=, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
 - che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€. 147.428,29**;
 - che con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'istituzione della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, con decorrenza dal 01.03.2020;
 - che con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi €. 10.139,00 annuali (importi da riportare per l'anno 2020 in base al periodo di istituzione decorrente dal 01.03.2020);
 - che con determinazione dirigenziale Unione n. 71/2020 si è impegnato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2020 rapportato al periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020, in complessivi € 8.452,45, di cui €. 2.582,50 a carico del Comune di Portomaggiore;
 - che la quota di € 2.582,50 a carico del Comune di Portomaggiore costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per il parziale finanziamento del fondo delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018;

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 del Comune di Portomaggiore è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi **€. 156.157,94**;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 del Comune di Portomaggiore di complessivi **€ 156.157,94 =**, risulta così suddiviso

- Quota stabile pari a **€ 150.184,70 =**
- Quota variabile pari a **€ 5.973,24 =.**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€. 543,13** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 5.554,00=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- che a tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di **€. 123,89** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente e del Segretario Generale, come da prospetto ricevuto;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2020 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2020 sottoscritto il 03/09/2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 03/09/2020 di CCI parte economica anno 2020 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo

ATTESTA

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2020 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio, come precedentemente già espresso con parere n. 19/2020 del 01/09/2020;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 03/09/2020 di CCI parte economica anno 2020 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Mirandola , 25 settembre 2020

Il Revisore Unico
Lorena Rebecchi
(firmato in digitale)